

Sentenza nella causa C-15/16

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht / Ewald Baumeister

Non tutte le informazioni contenute nel fascicolo di un'autorità di vigilanza finanziaria sono necessariamente riservate

Le informazioni che possono aver configurato segreti commerciali perdono, in generale, la loro segretezza quando risalgono a cinque o più anni addietro

Il sig. Ewald Baumeister è uno degli investitori danneggiati dalle attività della società tedesca Phoenix Kapitaldienst, il cui modello commerciale si fondava su un sistema fraudolento di tipo piramidale. Nei confronti della Phoenix nel corso del 2005 è stata avviata una procedura concorsuale di insolvenza, dopo di che la società è stata sciolta e si trova ora in liquidazione giudiziale.

Il sig. Baumeister ha chiesto alla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ufficio federale tedesco di vigilanza dei servizi finanziari) di avere accesso a taluni documenti riguardanti la Phoenix, quali una relazione contabile straordinaria, relazioni dei revisori dei conti, documenti interni nonché relazioni e corrispondenza ricevuti o redatti da detto Ufficio nell'ambito della sua attività di vigilanza sulla Phoenix. Dato che la Bundesanstalt gli ha negato l'accesso a tali documenti, il sig. Baumeister si è rivolto agli organi giurisdizionali tedeschi.

Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) chiede in tale contesto alla Corte di giustizia di precisare la portata della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari^[1], la quale prevede che le autorità competenti siano soggette all'obbligo del segreto professionale e, ad eccezione dei casi tassativamente enumerati dalla direttiva, non possano rivelare le informazioni riservate che hanno ricevuto.

Con la sentenza odierna, la Corte dichiara anzitutto che **non tutte le informazioni relative all'impresa soggetta a vigilanza e**

^[1] Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1).

trasmesse da quest'ultima all'autorità competente, e non tutte le dichiarazioni di detta autorità presenti negli atti relativi alla sua attività di vigilanza (compresa la sua corrispondenza con altri servizi), **costituiscono, incondizionatamente, informazioni riservate, coperte dall'obbligo di mantenere il segreto professionale.**

Rientrano in tale qualificazione le informazioni che, in primo luogo, non hanno carattere pubblico e che, in secondo luogo, rischierebbero, se divulgate, di ledere gli interessi di colui che le ha fornite o di terzi, oppure il buon funzionamento del sistema di vigilanza sull'attività delle imprese di investimento istituito dalla direttiva.

La Corte precisa poi che **le informazioni che possono aver costituito segreti commerciali perdono, in generale, la loro segretezza quando risalgono a cinque o più anni addietro.** Una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora la parte che invoca il carattere segreto dimostri che, malgrado siano risalenti, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della propria posizione commerciale o di quella di terzi interessati. La Corte osserva tuttavia che considerazioni siffatte non valgono per le informazioni la cui riservatezza potrebbe essere giustificata da ragioni diverse dalla loro importanza per la posizione commerciale delle imprese interessate, quali le informazioni relative alle metodologie e alle strategie di vigilanza prudenziale.

La Corte dichiara inoltre che il divieto generale di divulgare informazioni riservate, previsto dalla direttiva, riguarda le informazioni che devono essere qualificate come riservate in sede di esame della domanda di divulgazione, indipendentemente dalla qualificazione di tali informazioni nel momento in cui sono state trasmesse alle autorità competenti.

Infine, la Corte sottolinea ancora che **gli Stati membri restano liberi di estendere la protezione contro la divulgazione all'intero contenuto degli atti relativi all'attività di vigilanza delle autorità competenti** o, al contrario, di consentire l'accesso alle informazioni in possesso delle autorità competenti che non siano informazioni riservate ai sensi della direttiva. La direttiva ha

infatti l'unico obiettivo di obbligare le autorità competenti a denegare, in linea di principio, la divulgazione di informazioni riservate.

Nel caso di specie, spetta al Bundesverwaltungsgericht verificare se le informazioni detenute dalla Bundesanstalt, delle quali il sig. Baumeister ha chiesto la divulgazione, rientrano nell'ambito dell'obbligo di segreto professionale che detta autorità deve osservare in forza della direttiva